



**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE,
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
DIREZIONE**

Si invia solo a mezzo posta elettronica ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs 82/2005 in sostituzione della posta ordinaria

Ai Direttore Generali
e, per il loro tramite
Ai Direttori Sanitari
Ai Direttori Amministrativi
Ai Direttori Dipartimenti di Prevenzione
Ai Direttori Distretti Socio Sanitari
Al Direttori Aree/Strutture Socio Sanitarie
Ai Direttori Dipartimenti del Farmaco
Ai Direttori Dipartimenti ospedalieri
Ai Direttori Dipartimenti territoriali
Ai Direttori Area Gestione Risorse Umane
Ai Direttori Medici Presidi Ospedalieri
Ai Direttori Centrali Operative 118
Ai Dirigenti Strutture Prevenzione e Protezione
Ai Medici competenti

- **delle Aziende Sanitarie Locali**

Ai Direttori Generali
e, per il loro tramite
Ai Direttori Sanitari
Ai Direttori Amministrativi
Ai Direttori Area Gestione Risorse Umane
Ai Medici competenti

- **delle Aziende Ospedaliere – Universitarie**
- **degli IRCCS pubblici e privati**
- **degli Enti Ecclesiastici**

Alle Rappresentanze sindacali della Puglia dei

- **Medici di assistenza primaria**
- **Pediatrati di libera scelta**
- **Operatori sanitari**

Agli Ordini professionali della regione Puglia
Alle Associazioni di categoria delle strutture private accreditate della regione Puglia

e, per conoscenza

Al Direttore Generale Aress Puglia
Al Responsabile Scientifico OER Puglia
Al Dirigente Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale
Al Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento Salute
Ai Componenti della Commissione Regionale Vaccini

Si invia solo a mezzo posta elettronica ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs 82/2005 in sostituzione della posta ordinaria

Ai Direttore Generali
e, per il loro tramite
Ai Direttori Sanitari
Ai Direttori Amministrativi
Ai Direttori Dipartimenti di Prevenzione
Ai Direttori Distretti Socio Sanitari
Al Direttori Aree/Strutture Socio Sanitarie
Ai Direttori Dipartimenti del Farmaco
Ai Direttori Dipartimenti ospedalieri
Ai Direttori Dipartimenti territoriali
Ai Direttori Area Gestione Risorse Umane
Ai Direttori Medici Presidi Ospedalieri
Ai Direttori Centrali Operative 118
Ai Dirigenti Strutture Prevenzione e Protezione
Ai Medici competenti

- **delle Aziende Sanitarie Locali**

Ai Direttori Generali
e, per il loro tramite
Ai Direttori Sanitari
Ai Direttori Amministrativi
Ai Direttori Area Gestione Risorse Umane
Ai Medici competenti

- **delle Aziende Ospedaliere – Universitarie**
- **degli IRCCS pubblici e privati**
- **degli Enti Ecclesiastici**

Alle Rappresentanze sindacali della Puglia dei

- **Medici di assistenza primaria**
- **Pediatrati di libera scelta**
- **Operatori sanitari**

Agli Ordini professionali della regione Puglia
Alle Associazioni di categoria delle strutture private accreditate della regione Puglia

e, per conoscenza

Al Direttore Generale Aress Puglia
Al Responsabile Scientifico OER Puglia
Al Dirigente Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale
Al Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento Salute
Ai Componenti della Commissione Regionale Vaccini

OGGETTO: **Indicazioni in tema di obblighi vaccinali per gli operatori sanitari – Legge regionale 19 giugno 2018, n. 27 – Regolamento regionale 25 giugno 2020, n. 10.**

La stagione influenzale 2020-2021 si caratterizzerà per una co-circolazione di virus influenzali e del virus SARS-CoV-2 tale da richiedere un rafforzamento delle misure di prevenzione delle epidemie con particolare riferimento all'ambito assistenziale socio-sanitario.

A tal proposito, si richiama l'attenzione dei soggetti istituzionali in indirizzo circa la necessità di garantire la massima e puntuale attuazione delle disposizioni introdotte con la Legge regionale 19 giugno 2018, n. 27 recante «Disposizioni per l'esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari» e successivo Regolamento regionale 25 giugno 2020, n. 10 recante «Disposizioni per l'esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari. Legge regionale 19 giugno 2018, n.27».

L'art. 1 (Obbligo vaccinale) della l.r. n. 27/2018 prevede che *al fine di prevenire e controllare la trasmissione delle infezioni occupazionali e degli agenti infettivi ai pazienti, ai loro familiari, agli altri operatori e alla collettività, l'impiego dei soli operatori idonei allo svolgimento della mansione e della specifica attività presso strutture di assistenza ossia dei soli operatori che abbiano immunità naturale o indotta, come specificato dal successivo regolamento regionale n.10/2020.*

Si evidenzia che, come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 137 del 17/04/2019, l'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 27/2018 *“non si rivolge alla generalità dei cittadini, ma specificamente si indirizza agli operatori sanitari che svolgono la loro attività professionale nell'ambito delle strutture facenti capo al servizio sanitario nazionale, allo scopo di prevenire e proteggere la salute di chi frequenta i luoghi di cura: anzitutto quella dei pazienti, che spesso si trovano in condizione di fragilità e sono esposti a gravi pericoli di contagio”*. La Suprema Corte ha, pertanto, acclarato come **“l'intervento del legislatore regionale non ha per oggetto la regolazione degli obblighi vaccinali – che chiamerebbe in causa la competenza statale in tema di determinazione dei principi fondamentali della materia di tutela della salute – ma l'accesso ai reparti degli istituti di cura. La sua finalità è prevenire le epidemie in ambito ospedaliero”**.

Va posto un elemento di chiarezza in ordine all'intervento della Corte Costituzionale che ha dichiarato, con la sentenza sopra citata, l'incostituzionalità del solo comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n.27/2018 ritenendo non fondate o inammissibili tutte le altre eccezioni di incostituzionalità mosse dall'Avvocatura generale dello Stato.

La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività e si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione ed alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie. In particolare, *“le infezioni correlate all'assistenza (ICA) e la resistenza agli antibiotici sono un importante problema di salute pubblica che necessita di interventi mirati per la prevenzione ed il controllo in ragione delle dimensioni che esso sta assumendo e del trend epidemiologico in costante aumento” (WHO 2011).*

Gli operatori sanitari, a causa del loro contatto con i pazienti e con materiale potenzialmente infetto, sono a rischio di esposizione e di trasmissione di patogeni prevenibili attraverso la vaccinazione.

È importante che gli operatori sanitari siano sottoposti a profilassi vaccinale, in quanto:

1. operatori a contatto con soggetti portatori di patologie che potrebbero sviluppare gravi complicanze, anche letali, a seguito del contagio con malattie infettive;
2. lavoratori la cui salute è tutelata dal D.lgs. n. 81/08;



3. operatori di importanza sociale strategica che svolgono un ruolo essenziale a seguito di episodi epidemici, pandemici o maxi emergenze.

Orbene, l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 27/2018 si limita esclusivamente a dettare una disciplina sull'organizzazione dei servizi sanitari della Regione, precisando che il rispetto delle indicazioni del PNPV costituisce un onere per l'accesso degli operatori sanitari ai reparti individuati con la delibera di Giunta e che, pertanto, le vaccinazioni raccomandate si inseriscono tra gli interventi di *"garanzia nei confronti dei pazienti ai quali, date le loro particolari condizioni di vulnerabilità, l'operatore potrebbe trasmettere l'infezione determinando gravi danni e persino casi mortali (PNPV 2017-2019, p. 67)"*.

Il Piano Nazionale Vaccinale, individua per gli operatori sanitari un adeguato intervento di immunizzazione per la prevenzione ed il controllo delle infezioni anti-epatite B, anti-influenzale, anti-morbillo, parotite, rosolia, anti-varicella, anti-pertosse. La base legislativa delle vaccinazioni negli operatori sanitari è il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 che all'art. 279, comma 2, che così recita: *"il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali: a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente, b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42"*.

Peraltro, considerato che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 5 del 2018 ha affermato che *"in ambito medico, raccomandare e prescrivere sono azioni percepite come egualmente doverose in vista di un determinato obiettivo (tanto che sul piano del diritto all'indennizzo le vaccinazioni raccomandate e quelle obbligatorie non subiscono differenze (da ultimo Corte Cost. sentenza n. 268 del 2017)"*, si ribadisce la necessità di dare massima attuazione alle misure di cui alla L.R. n. 27/2018 e al R.R. 10/2020.

Sotto il profilo sanzionatorio, si ricorda che l'art. 5 della legge regionale n.27/2018 prevede, a carico del responsabile del mancato adempimento, una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 5.000 per ciascuna violazione.

Con deliberazione 19 marzo 2020, n. 392 la Giunta Regionale, come previsto dall'art. 1 comma 1 e dall'art. 4 della legge regionale n.27/2018, ha provveduto a dettagliare e regolamentare le modalità d'attuazione degli obblighi di vaccinazione a carico degli operatori sanitari, approvando lo schema di regolamento regionale che è stato successivamente trasmesso alla Terza Commissione permanente del Consiglio regionale per il parere di cui all'art. 44, comma 2, della L.R. n. 7/2004 (Statuto della Regione Puglia). In data 30.04.2020 la Terza Commissione consiliare permanente ha espresso *"parere favorevole"* allo schema di regolamento proposto dalla Giunta regionale.

Con deliberazione 11 giugno 2020, n. 903 la Giunta Regionale ha quindi definitivamente adottato il Regolamento recante *"Disposizioni per l'esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari. Legge regionale 19 giugno 2018, n.27"* demandando al Presidente della Giunta Regionale per la sua emanazione.

Il regolamento regionale 25 giugno 2020, n.10 (pubblicato sul BURP n.94/2020) all'art. 10, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 della l.r. n.27/2018, prevede che, in caso di rifiuto immotivato del lavoratore alle vaccinazioni anti epatite B (art. 4 del regolamento), morbillo-parotite-rosolia-varicella (art. 5), difterite-tetano-pertosse (art. 6), influenza (art. 7), il medico competente, contestualmente alla trasmissione del giudizio di idoneità, debba informare le direzioni generale e sanitaria dell'azienda di appartenenza (dipendenza) dell'operatore, ai fini dell'aggiornamento del fascicolo personale e dell'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 5 della l.r. n.27/2018.



Come chiarito dalla Corte Costituzionale, le sanzioni previste dalla l.r. n.27/2018 si applicano in caso di *“accesso, da parte di operatori sanitari che non si siano attenuti alle indicazioni del PNPV, ai reparti individuati con la deliberazione della Giunta, più volte richiamata; mentre deve escludersi che possa essere sanzionato l’eventuale rifiuto opposto dai medesimi operatori sanitari di sottoporsi ai trattamenti vaccinali raccomandati dal PNPV per i soggetti a rischio per esposizione professionale. Il che ovviamente non incide sugli ordinari obblighi ricadenti sul datore di lavoro in tema di sicurezza che restano quelli delineati dalla disciplina statale sul punto, dettata in primo luogo dalla clausola generale di cui all’art. 2087 del codice civile e dalle previsioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e, nell’ambito di queste, dall’art. 279 in combinato disposto con gli artt. 17, 18 e 41”* e correlata alla rivalutazione del rischio biologico a cura del datore di lavoro ai sensi degli art. 271 ss. del citato decreto. È, altresì, evidenze che un rifiuto generalizzato e immotivato alla vaccinazione non consentirebbe di erogare le prestazioni sanitarie e assistenziali in favore dei cittadini.

Con specifico riferimento alla vaccinazione antinfluenzale, si rammenta che l’art. 7, comma 1, del regolamento regionale n. 10/2020 ne prescrive l’esecuzione annuale per tutti gli operatori sanitari disponendo - in caso di rifiuto - l’adozione da parte del medico competente di specifiche prescrizioni tese alla minimizzazione del rischio infettivo.

Inoltre, in considerazione dell’attuale emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 e della necessità di agevolare la valutazione differenziale da parte dei medici, la violazione delle disposizioni regionali in oggetto potrebbe integrare il reato di cui agli artt. 438 e 452 c.p.

Nel ribadire, pertanto, che *“la Regione ha legittimamente disciplinato in forza della sua competenza in materia di tutela della salute e nel rispetto dei principi fondamentali stabilita dal legislatore statale ...”* (Corte Costituzionale), si invitano tutti gli Enti e le Associazioni in indirizzo a prendere atto e dare massima diffusione alla presente nota e alle norme regionali in essa richiamate, evidenziando l’importanza del rispetto degli obblighi vaccinali quale misura di prevenzione e di protezione con impegno alla massima sensibilizzazione di tutti gli operatori del Servizio Sanitario Regionale.

Posizione Organizzativa Prevenzione e Promozione della Salute
Nehludoff Albano

Il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Onofrio Mongelli

Il Direttore del Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti
Vito Montanaro

L’Assessore alle Politiche della Salute e al Welfare
Pier Luigi Lopalco